

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

**Assessorat du Territoire et de l'Environnement
Assessorato Territorio e ambiente**

**Département du Territoire et de l'Environnement
Direction de l'Environnement
Dipartimento Territorio e ambiente
Direzione Ambiente**

Legge regionale n. 20-2009

“Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9”.

Note illustrative

27 luglio 2009

INTRODUZIONE	3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO II - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PIANI DI RISANAMENTO	4
CAPO III - VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO.....	5
CAPO IV - AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E SANZIONI.....	7
CAPO V - NORME FINALI.....	10

INTRODUZIONE

La presente nota informativa intende fornire alcune chiavi di lettura del testo normativo illustrando le principali innovazioni introdotte dalla nuova legge regionale in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il capo I della nuova legge è costituito dai seguenti articoli:

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Competenze)

Art. 3 (Definizioni)

L'art. 1, si pone l'obiettivo di definire in modo dettagliato le finalità della legge desumendoli dal quadro normativo statale al fine di evidenziarne in modo chiaro ed esaustivo il campo di applicazione.

All'art 2, in considerazione dei numerosi casi applicativi, sono state poste le basi per una regolamentazione di dettaglio attraverso alcune delibere di attuazione che la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), dovrà approvare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

A tal proposito si vuole evidenziare che la legge è comunque applicabile fin dalla sua entrata in vigore e fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi trova comunque applicazione la delibera della Giunta regionale n. 3355 del 10 novembre 2006 "APPROVAZIONE DEI CRITERI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, COMMA 3, 4 COMMA 3, 8 COMMA 3, E 9, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2006, N. 9 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO".

I commi 2 e 3, dell'art. 2, individuano le competenze che fanno capo alla Regione e quelle che fanno capo agli enti locali; per questo motivo meritano una particolare attenzione al fine dell'individuazione dei rispettivi adempimenti.

L'art. 3 è stato previsto al fine di fornire i necessari strumenti conoscitivi per una corretta lettura della legge nei casi in cui il testo utilizza definizioni tecniche: classificazione acustica, impatto acustico, clima acustico.

CAPO II - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PIANI DI RISANAMENTO

Il capo II della nuova legge è costituito dai seguenti articoli:

- Art. 4 (Criteri per la classificazione acustica)
- Art. 5 (Procedura per l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica)
- Art. 6 (Piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico)
- Art. 7 (Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture)
- Art. 8 (Piani di risanamento acustico delle imprese)
- Art. 9 (Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico)

Il Capo II ha raggruppato le disposizioni più direttamente rivolti agli aspetti pianificatori e programmatori della legge, prevedendone anche una generale ridefinizione nei contenuti e nelle procedure.

Per quanto riguarda la disciplina ed i criteri per la classificazione si sottolinea che sono stati rivisti i termini per la presentazione della classificazione da parte dei Comuni o Comunità montane, tenuto conto dell'attuale situazione di adeguamento dei PRG e della classificazione acustica e fissando la scadenza per la fine dell'anno in corso (31 dicembre 2009).

Con riferimento ai procedimenti, si fa presente che la nuova legge apporta dei chiarimenti rispetto ai passaggi amministrativi necessari ai fini dell'approvazione della classificazione. Il nuovo dispositivo prevede che, una volta acquisiti i pareri previsti, il Comune proceda con le fasi di adozione, pubblicazione e approvazione, in analogia a quanto già avviene per il piano regolatore di cui la classificazione è parte integrante, allo stesso modo sono definite le corrispondenti tempistiche.

La nuova normativa prevede quindi, rispetto alla precedente che aveva creato dubbi, il momento dell'adozione della classificazione da parte del Consiglio comunale.

A tale fine si precisa che i Comuni che si trovano, alla data di entrata in vigore del nuovo testo (4 agosto 2009), nella fase di pubblicazione devono concludere l'iter come previsto dalla nuova normativa, ovvero procedendo con l'approvazione senza la necessità della preventiva adozione in quanto passaggio endoprocedimentale già superato dalla fase di pubblicazione. Per tutti gli altri casi si applicano le disposizioni della nuova legge.

La nuova legge prevede all'art. 4, procedure per un miglior raccordo tra il PRG e la classificazione individuando le procedure per mantenere coerenti i due strumenti ed i casi in cui occorre procedere ad una revisione.

Con l'intento di rendere più chiara la lettura e l'applicazione della legge è stata prevista la tabella A - Criteri per la classificazione acustica del territorio comunale (articolo 4, comma 1) - (allegata alla legge) che evitando un rinvio alle disposizioni statali ne mantiene sostanzialmente i principi per evitare una situazione di eccessiva differenziazione nei criteri rispetto al quadro nazionale.

Data la caratteristica del territorio valdostano, i piani di risanamento sono stati previsti esclusivamente in casi particolari demandando al provvedimento della Giunta regionale una maggiore specificazione della materia.

Per le imprese che, una volta approvata la classificazione, si trovino in situazioni di superamento dei limiti, è stata prevista la doppia possibilità di procedere o mediante un piano di risanamento o con azioni atte a consentire il rispetto dei limiti di emissione, fissando un termine affinché le imprese provvedano.

Le ulteriori semplificazioni sono demandate al provvedimento attuativo.

CAPO III - VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

Il capo III della nuova legge è costituito dai seguenti articoli:

Art. 10 (Previsione in materia di impatto acustico)

Art. 11 (Previsioni in materia di clima acustico)

Art. 12 (Tecnico competente in acustica ambientale)

Questo Capo della legge è di particolare interesse in quanto immediatamente applicabile ai procedimenti abilitativi che risultano avviati e non conclusi all'entrata in vigore della legge. (si veda l'art. 9: Norme transitorie).

Lo sforzo di adeguamento alla realtà valdostana ha comportato una modificazione del linguaggio tecnico con particolare riferimento alle altre disposizioni regionali ed in particolare alle leggi regionali in materia di urbanistica ed attività produttive.

Nel Capo III si trova la disciplina inerente i casi in cui è richiesta la relazione di impatto acustico o del clima acustico (si veda anche la delibera della Giunta regionale n. 3355 del 10 novembre 2006).

La legge prevedendo in modo esplicito i casi in cui le relazioni di previsione di impatto acustico o di clima acustico sono necessarie ne definisce meglio il campo di applicazione evitando, ove possibile, i rinvii ad altre norme.

Nell'ambito delle prime azioni di semplificazione, le altre sono demandate ai provvedimenti della Giunta regionale, la legge stabilisce che la relazione di impatto acustico possa essere richiesta sempre una sola volta nell'ambito di un medesimo intervento.

Per quanto riguarda l'ambito di intervento del tecnico competente la legge ha meglio specificato i casi in cui è necessario l'intervento dello stesso. Si evidenzia, a tal fine, che non è più prevista la necessità del tecnico competente nel caso di redazione di progetti edilizi, così come peraltro previsto a livello nazionale.

Analogamente è stralciata dalla legge la parte dei requisiti acustici passivi demandando la tematica ad apposito provvedimento legislativo.

A tal proposito si segnala che attualmente la disciplina applicabile è stabilita dal D.P.C.M. 5-12-1997-*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*. Si evidenzia che la scelta di rivedere in ogni caso la legge regionale per i problemi

applicativi emersi ma di rinviare la tematica dell'acustica edilizia a apposito provvedimento deriva dalla situazione di attuale revisione della disciplina nazionale.

Per coloro che fossero interessati ad un approfondimento si segnala che la Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", che entrerà in vigore il prossimo 29 luglio, all'art. 11 delega al Governo il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico.

Lo stesso art. 11, tuttavia, fornisce alcune disposizioni applicabili nel "periodo transitorio", cioè fino all'emanazione dei nuovi provvedimenti.

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E SANZIONI

Il capo IV della nuova legge è costituito dai seguenti articoli:

Art. 13 (Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee)

Art. 14 (Vigilanza e controllo)

Art. 15 (Sanzioni)

Nella legge regionale 20/2009 sono state riunificate in questo capo, apportando alcune semplificazioni e maggiori dettagli, le disposizioni inerenti le procedure autorizzative per le attività temporanee con le relative azioni di controllo.

Per la parte autorizzativa si prevede un approfondimento, teso ad individuare le diverse casistiche, nelle delibere attuative.

Al comma 6, dell'art. 15, si è provveduto a risolvere una problematica emersa in fase di prima applicazione della legge 9/2006, con la previsione di una sospensione del procedimento sanzionatorio nel periodo di adeguamento previsto per le azioni di risanamento necessarie, al fine rientrare nei limiti previsti dalla normativa statale.

In questo campo occorre evidenziare la competenza del Comune e la necessità di una regolamentazione locale. Poiché questa tematica era stata oggetto di numerose segnalazioni si riporta in sintesi un parere già espresso per il comune di Aosta che permane tutt'ora valido fino all'emanazione dei nuovi provvedimenti della Giunta regionale.

La disciplina connessa con la organizzazione di eventi a carattere temporaneo, che siano fonte di livelli di rumorosità e che possono eccedere i limiti prescritti dalla normativa vigente, era prevista prima all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 29 n. 9/2006, che affidava alla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali e sentite le rappresentanze delle associazioni di categoria, la determinazione dei criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale.

Con la deliberazione n. 3355 del 10.11.2006 la Giunta regionale ha fornito indirizzi e aspetti applicativi e regolamentari delle disposizioni contenute nella legge regionale.

In particolare le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale sono rivolte ai Comuni che, competenti a predisporre la classificazione, devono individuare le zone in cui suddividere il proprio territorio.

La deliberazione tratta delle aree destinate ad accogliere attività temporanee in tre punti.

1. Punto 4.1 dell'Allegato I della DGR 3355/2006 (pag. 12)

Criteri per la classificazione acustica di aree che i Comuni intendano destinare allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo :

Prescrizioni:

- 1) Ubicazione delle aree tale da non provocare penalizzazioni alle attività dei recettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione.
- 2) Tali aree non possono essere inserite in classe I e II e in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza a scuole è ammissibile se gli spettacoli non vengono svolti in concomitanza con l'orario scolastico.

Di fatto è difficile assicurare il pieno rispetto dei limiti normativi, pur con riferimento ad una classificazione in classe superiore. Una possibile soluzione di questo problema consiste nella definizione attraverso un regolamento comunale delle regole di fruizione e di gestione delle aree integrate nel piano di classificazione acustica, compresa la possibilità di determinazione di limiti sonori al loro interno anche in deroga a quelli di zonizzazione.

Nell'Allegato II, Tabella 1, della DGR 3355/2006 sono riportati alcuni Esempi di prescrizioni comunali relative a durata, orari e livelli di rumorosità immessi presso i

recettori sensibili. Tale tabella non costituisce dunque un vincolo per le amministrazioni comunali, ma uno schema esemplificativo.

2. Punti 4 e 5 dell'Allegato III della DGR 3355/2006 (pagg. 51 e seguenti)

I punti 4 e 5 disciplinano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico (punto 4) e le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee in deroga (punto 5) in altre aree diverse da quelle destinate dal comune ed espressamente classificate.

Il regolamento comunale definisce le regole di fruizione e di gestione delle aree non espressamente già destinate dal Comune alle attività temporanee nella zonizzazione acustica o, le modalità di rilascio per ogni singola richiesta di autorizzazione, stabilendo anche prescrizioni differenziate a seconda della tipologia di attività rumorosa e di concessione della autorizzazione in deroga ai valori limite previsti nell'area interessata.

Nell'Allegato II, Tabella 2, della DGR 3355/2006 sono riportati alcuni Esempi di prescrizioni comunali relative a durata, orari e livelli di rumorosità immessi presso i recettori sensibili. Tale tabella non costituisce dunque un vincolo per le amministrazioni comunali, ma uno schema esemplificativo.

3. Manifestazioni esentate dall'obbligo di autorizzazione

I Comuni possono infine definire i casi di esenzione dall'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 11 della LR 9/2006 (oggi con la lr 20/2009: art. 13), mediante una deliberazione dell'organo competente, per lo svolgimento di particolari attività in considerazione della natura occasionale e della durata limitata delle stesse.

Alla luce della disciplina prevista dalla deliberazione pertanto se il Comune non ha individuato una determinata zona come area specificatamente destinata allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, può in ogni caso autorizzare in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni anche in aree diverse da quelle a ciò destinate dalla classificazione comunale.

In questo caso l'autorizzazione dovrà tenere conto dei limiti posti dalla propria regolamentazione.

Lo stesso provvedimento comunale potrebbe peraltro esentare dall'obbligo di autorizzazione determinate manifestazioni (a tal fine si ricorda che il CPEL e lo SUEL avevano elaborato una bozza di deliberazione in tal senso con la collaborazione dell'ARPA - 14 maggio 2008 prot. CPEL n° 2340 pos. 13.).

In conclusione si evidenzia che nell'Allegato II, Tabella 2, della DGR 3355/2006, sono riportati esclusivamente degli Esempi di prescrizioni comunali relative a durata, orari e livelli di rumorosità immessi presso i recettori sensibili, quale semplice indicazione di supporto alle decisioni comunali. Il Comune, essendo tali parametri solo esemplificazioni di una possibile regolamentazione, può a pieno diritto autoregolamentarsi facendo riferimento ovviamente ai principi contenuti nella deliberazione in oggetto e nella legge regionale, per adeguarli alle proprie esigenze ed alla realtà locale.

CAPO V - NORME FINALI

Il capo V della nuova legge è costituito dai seguenti articoli:

Art. 16 (Osservatorio acustico regionale)

Art. 17 (Diritti di istruttoria)

Art. 18 (Disposizioni finanziarie)

Art. 19 (Abrogazione)

Art. 20 (Disposizione transitoria)

All'art. 16, è prevista la costituzione dell'Osservatorio che, alla luce delle problematiche emerse, viene organizzato anche con funzioni di assistenza e consulenza riunificando due articoli del testo previgente e prevedendo l'estensione della sua composizione agli altri soggetti istituzionali coinvolti.

Al Capo V è prevista l'abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico) all'entrata in vigore della lr 20/2009.

Al Capo V la legge prevede una norma transitoria che consente una transizione tra la disciplina della lr 9/2006 e quella della nuova lr 20/2009, evitando vuoti normativi anche in attesa della emanazione dei provvedimenti attuativi.

Si rinvia ad un'attenta lettura del testo di legge per una completa visione delle disposizioni in essa contenute.



IL DIRIGENTE DELLA
Direzione ambiente
Fulvio BOVET